

A.C. 1544-A

All'articolo 2, dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie all'applicazione del presente comma.».

LE COMMISSIONI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.100

A.C. 1344-A

All'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine: «, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

LE GMM. / 1221



G. M. Ca

8 100

A.C. 1544-A

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1 sostituire le parole *"nonché a euro 230 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014"* con le seguenti: *"nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana."*
- b) Al comma 2 sostituire le parole *"euro 230"* con le seguenti: *"euro 530"*;
- c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: *"2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92."*

LE GRASSI, O.N.,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12 100

A.C. 1544-A

Articolo 13.

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali, ivi incluse le Regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013, delle risorse di cui al ~~articolo 1~~ comma 1."

LE GMP. SS. ONI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13.100

C. 1544-A

ART. 15

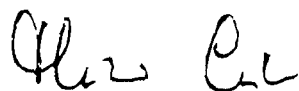
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto fondo".

LE COMMISSIONI

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di garantire la copertura del rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013 di cui all'articolo 10 del provvedimento, tenuto conto che, nelle more della predisposizione del decreto-legge, una parte delle risorse individuate per la copertura di cui alla lettera c) dell'articolo 15, pari ad euro 64 milioni, disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è già stata trasferita all'INPS in via anticipata nell'anno 2013.



15/10/13

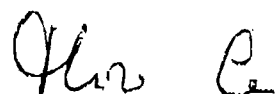
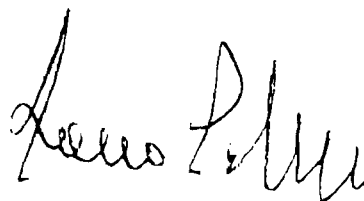
C. 1544- A

Art. 15

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, fino a: articolo 7-ter con le seguenti: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter

LE COMMISSIONI**MOTIVAZIONE**

La proposta emendativa è volta a riformulare in termini tecnicamente più corretti la clausola di copertura di cui alla lettera d), in particolare distinguendo più chiaramente tra 2014 e 2015 l'imputazione della copertura finanziaria tra le due autorizzazioni di spesa.



15.10/

C. 1544-A

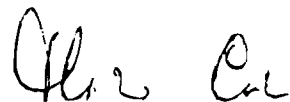
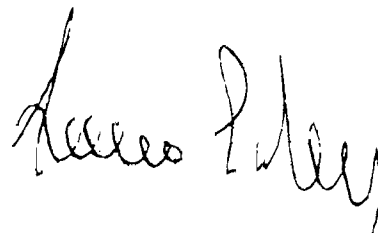
All'allegato 3, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, all'autorizzazione di spesa: " LS 228/2012 ART. 1, C.90", sostituire la cifra: 50.000.000 con la seguente: 43.000.000;

conseguentemente, alla medesima voce, all'autorizzazione di spesa: " LF 296/2006 ART. 1, C.527", sostituire la cifra: 22.821.278 con la seguente: 29.821.278.

LE COMMISSIONI

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto si rende necessario per assicurare il ripristino per 7 milioni di euro delle risorse accantonate sul cap. 3022/MEF relativo al fondo assunzioni del comparto sicurezza-difesa previsto dalla legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 90; ciò al fine di assicurare la copertura delle risorse per le assunzioni 2013 autorizzate con apposito dpcm in itinere. La occorrente compensazione è reperita con un maggior accantonamento delle disponibilità del capitolo 3032/MEF, concernente ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle Amministrazioni dello Stato"



15.10.12

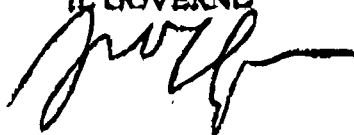
A.C. 1544 - A

All'articolo 14, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

3. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da prova idonea dell'avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

4. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dei commi 1 e 2 precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 entro la data del 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 3, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di 5 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura pari a quella versata."

IL GOVERNO



14.200